

Cassazione civile sez. I 21 febbraio 2025, n. 4652. Pres. Pazzi, Rel. Amatore.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Alessandria, decidendo sull'opposizione allo stato passivo presentata ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall. da V. Spa nei confronti del FALLIMENTO IN. Srl in liquidazione, ha rigettato l'impugnazione così avanzata, confermando il provvedimento emesso dal g.d. che aveva a sua volta rigettato la domanda di ammissione al passivo in via prededuttiva ovvero, in subordine, in via chirografaria del credito risarcitorio collegato alla vicenda traslativa, intervenuta ai sensi dell'art. 163-bis L.Fall., dei rami di azienda qui di seguito descritti.

2. Per la migliore comprensione dell'odierna vicenda processuale, occorre ripercorrere le vicende negoziali e procedurali antecedenti alla dichiarazione di fallimento.

2.1. B. Spa, oggi Fallimento IN., era membro del gruppo industriale Mo. E Gh. (con capogruppo Mo. E Gh. Spa, che deteneva il 100% di MEG Finanziaria Spa, la quale a sua volta deteneva il 100% del capitale sociale di B., di I.B.P. Srl - oggi Fallimento Impia Srl in liquidazione -, di IBP Energia Srl in liquidazione - oggi Fallimento Centra Srl in liquidazione - e di Beta R. Spa - oggi Fallimento Tecnol Spa in liquidazione).

2.2 In data 16.10.2017 le sopra menzionate quattro società del gruppo appartenenti al "polo Bio" (d'ora in avanti in questo provvedimento citate con le ultime denominazioni assunte prima del fallimento, e dunque Im. Srl, Ce. Srl, Te. Srl e IN. Srl) avevano presentato al Tribunale di Alessandria domanda di concordato preventivo in bianco.

2.3 Nel periodo concesso dal Tribunale per la presentazione del piano concordatario, V. era stata invitata da Mediobanca, quale advisor del gruppo Mo. E Gh., a partecipare alla procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163bis c.p.c., "per la valorizzazione di tutte o parte delle attività del Gruppo nel settore della produzione del bioetanolo e, in particolar modo dell'impianto di Crescentino per la produzione di bioetanolo nel suo complesso, sito nell'area industriale del Comune di Crescentino (VC) con accesso dalla Strada (Omissis)".

2.4 Nel lasso temporale intercorrente tra la data del 2.1.2018 e la data del 26.1.2018, V. aveva condotto una due diligence sulle società del gruppo e il 2.2.2018 aveva presentato una prima offerta vincolante di acquisto dei rami di azienda delle quattro società del gruppo componenti il polo Bio, poi integralmente superata e sostituita dall'offerta vincolante presentata il 21.2.2018.

2.5 Tra il 22.2.2018 e il 23.4.2018 le società del gruppo, tra cui anche IN., avevano depositato le rispettive proposte e i piani concordatari. Conseguentemente il Tribunale di Alessandria con provvedimento del 11.7.2018 aveva disposto l'apertura di una unica procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall. per la vendita unitaria dei rami di azienda delle società del gruppo, tra cui il ramo d'azienda IN., fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 24.9.2018 e autorizzando espressamente, come atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, L.Fall. le società ricorrenti, tra cui IN., ad accettare l'offerta irrevocabile di V. nel caso in cui non fossero state presentate altre offerte.

2.6. Nel termine del 24.9.2018 non era stata presentata alcuna offerta e il Tribunale, con provvedimento del 26.9.2018, confermando il decreto datato 11.7.2018, aveva autorizzato le società ammesse al c.p. ad accettare l'offerta di V. ed il relativo contratto di cessione era stato stipulato il 31.10.2018.

2.7 La procedura concordataria era successivamente sfociata nel fallimento di tutte le società del gruppo e, in sede endofallimentare, V. aveva chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento di IN. per l'importo complessivo di Euro 8.000.000,00, in via principale in prededuzione e in subordine in via chirografaria. La domanda era stata, tuttavia, respinta dal giudice delegato perché era stata ritenuta inesistente la "prova dei fatti costitutivi del danno e del relativo quantum nonché di un titolo opponibile alla massa dei creditori".

2.8 La società opponente, impugnando ex artt. 98 e 99 L.Fall. il predetto diniego di ammissione, ha dedotto che, stante l'inconsistenza del cd. Progetto Tunisia, il trasferimento

del relativo ramo di azienda, quanto al suo oggetto, avesse integrato una ipotesi di aliud pro alio, consistente, cioè, in un mutamento della situazione di fatto che la aveva determinata a formulare la propria offerta, a seguito del quale "IN. difetta(va) pertanto delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale così come previsto dalla disciplina dettata in tema di vendita "aliud pro alio"; ha inoltre rilevato che aveva acquistato il ramo di azienda in questione solo ed esclusivamente per la "creduta" "esistenza del Progetto Tunisia e di tutti gli accordi sottoscritti tra B. e Bioethanol Tunisie"; ha inoltre osservato che la sussistenza di un aliud pro alio consentiva a V. di domandare il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, e ciò indipendentemente dalla proposizione di qualsivoglia domanda di risoluzione per inadempimento o di adempimento ex art. 1453 c.c., senza soggezione ai termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c., che comunque sarebbero stati in concreto rispettati; ha infine sottolineato che, in ogni caso, la cessione dei rami di azienda Mo. E Gh. non costituiva una vendita coattiva e pertanto ad essa non si applicava la relativa disciplina normativa ed in particolare l'art. 182 L.Fall., che rinviava agli artt. 105 e 108 L.Fall.

3. Il Tribunale, nel respingere la proposta opposizione, ha rilevato, nella resistenza del Fallimento e per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in relazione alla pregiudiziale questione del regime giuridico applicabile al contratto di acquisto da parte di V. delle società del gruppo Mo. E Gh. ricomprese nel polo Bio, cioè IN. Srl, Im. Srl, Ce. Srl

e Tecnol Spa, dopo il deposito del ricorso prenotativo, V. aveva presentato la sua offerta per l'acquisto delle società del gruppo ed il Tribunale aveva disposto l'apertura di una unica procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall. e all'esito, in assenza di altre offerte, aveva autorizzato, come atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, L.Fall., le società ricorrenti, tra cui B., ad accettare l'offerta di V.; (ii) la fattispecie ricadeva pertanto sotto l'applicazione dell'art. 163-bis L.Fall., che, all'ultimo comma, prevede appunto l'applicabilità della disciplina stabilita nei commi precedenti anche alle vendite effettuate prima dell'ammissione del concordato ed autorizzate come atto di straordinaria amministrazione; (iii) anche nel concordato in bianco doveva essere salvaguardato il principio della competitività, in quanto principio cardine delle vendite concorsuali e coattive, con la conseguenza che la relativa vendita non poteva essere soggetta all'ordinario regime privatistico, ma doveva soggiacere al regime delle vendite coattive, (iv) se era vero che l'art. 163-bis L.Fall. prevedeva una procedura competitiva ancora più stringente rispetto a quella prevista per le vendite effettuate dopo l'omologa dagli artt. 182, comma 5, e 105 e seguenti L.Fall., era altrettanto vero che lo stesso 182, comma 5, con la modifica introdotta contestualmente all'introduzione dell'art. 163-bis, medesima legge, si applicava adesso a tutte le vendite "effettuate dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo"; (v) le vendite effettuate ai sensi dell'art. 163-bis L.Fall. dovevano ritenersi disciplinate dalla stessa norma e, per quanto non previsto e in quanto compatibile, dagli 105 e seguenti L.Fall., in quanto richiamati dall'art. 182, comma 5, con il che trovava definitiva conferma che si trattasse di vendite coattive a tutti gli effetti; (vi) peraltro, anche la lex specialis della vendita, stabilita nel provvedimento datato 11.7.2018 con cui il Tribunale aveva indetto la procedura competitiva ex art. 163-bis, era univoca nel senso di ritenerla una vendita coattiva; (vii) il principio di competitività portava con sé tutti i suoi corollari, tra i quali l'applicazione dell'art. 2922 c.c., stabilito proprio a garanzia dei creditori, con la conseguenza che non si applicava al caso di specie la garanzia per vizi, ma solo quella per il c.d. aliud pro alio, vizio del sinallagma ricorrente, nel caso specifico di vendita di azienda, allorquando l'azienda in concreto trasferita

all'acquirente non potesse assolvere la funzione economico-sociale per cui era stata acquistata, sulla base di quanto pattuito, e dunque in definitiva quando l'azienda non poteva utilmente svolgere l'attività produttiva e/o commerciale cui era destinata; (viii) trattandosi di una valutazione da svolgersi in termini oggettivi, restavano invece irrilevanti i motivi che sul piano soggettivo avevano spinto all'acquisto l'acquirente, discendendo da ciò

l'ininfluenza dell'affermazione di V. secondo la quale essa aveva " ... acquistato il ramo di azienda in questione solo ed esclusivamente per la creduta esistenza del Progetto Tunisia e di tutti gli accordi sottoscritti tra B. e Bioethanol Tunisie"; (ix) nel caso di specie, peraltro, le parti non avevano stipulato un contratto avente ad oggetto l'acquisto del ramo d'azienda IN., ma un contratto avente ad oggetto l'acquisto unitario del complesso aziendale costituente il polo Bio e formato dai quattro rami di azienda sopra citati; (x) pertanto, affinché potesse sostenersi che sussisteva un aliud pro alio, la c.d. inesistenza del progetto Tunisia avrebbe dovuto comportare l'inidoneità dell'intero complesso Bio a svolgere la sua funzione economico sociale e ad essere impiegato secondo la sua vocazione produttiva; (xi) negli atti dell'opponente vi era, tuttavia, un evidente difetto di allegazione, in quanto, se negli atti depositati in giudizio era stato ampiamente esplicitato il difetto riscontrato dopo l'acquisto, consistente nell'inesistenza del progetto Tunisia, nulla aveva allegato l'opponente sulle ragioni per cui tale circostanza avrebbe fatto perdere all'azienda formata dal complesso Bio, già appartenente al Gruppo Mo. E Gh., la sua unitaria funzione economico-sociale e la possibilità di perseguire il suo scopo imprenditoriale; (xii) neppure la formulazione delle istanze istruttorie conteneva capitoli dedicati a questo aspetto e per questo motivo le richieste di prova dovevano essere ritenute irrilevanti ai fini della decisione; (xiii) neanche si poteva sostenere che l'aliud pro alio fosse stato implicito nella rappresentazione del vizio lamentato, in quanto, al contrario, non era facile ipotizzare perché la mancanza di un singolo rapporto contrattuale, per quanto potenzialmente redditizio, avrebbe dovuto far perdere la sua funzionalità a un complesso aziendale tanto complesso e articolato, che si rivolgeva ad un mercato mondiale e che, oltre alla progettazione e commercializzazione di impianti di produzione di energia da bio masse e alla vendita di licenze d'uso di tecnologie avanzate, comprendeva anche un impianto di produzione di energia da analoghe fonti e una centrale elettrica, con funzioni non solo produttive ma anche dimostrative delle potenzialità delle tecnologie in questione; (xiv) né avrebbe potuto giungersi a diversa soluzione, se si fosse abbandonata la prospettiva dell'intero complesso Bio e si fosse guardato al solo ramo d'azienda di IN., posto che quest'ultima svolgeva attività di studio, progettazione, fabbricazione, manutenzione, assistenza, compravendita e permuta di impianti, macchinari, attrezzature, ed era proprietaria, tra l'altro, di parte dei diritti di privativa intellettuale e industriale inerenti le Tecnologie Bio, con la conseguenza che, anche in tal caso, non era dato comprendere per quale ragione la mancanza del progetto Tunisia facesse perdere all'azienda la possibilità di svolgere tale attività produttiva e commerciale in futuro; (xv) ad analoga conclusione si sarebbe pervenuti anche se, per ipotesi, si fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto l'eccezione di decadenza sollevata dal Fallimento era senz'altro fondata.

2. Il decreto, pubblicato il 17.12.2020, è stato impugnato da V. Spa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il FALLIMENTO IN. Srl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e 2112 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., "per aver l'impugnato decreto attribuito una errata qualificazione giuridica della fattispecie concreta".

2. Con il secondo mezzo si deduce, inoltre, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli articoli 1490 e 1497 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre per avere l'impugnato decreto attribuito una errata qualificazione giuridica della fattispecie concreta.

2.1 I primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente - sono in realtà inammissibili.

2.1.1 Entrambe i motivi infatti vertono sulla violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., in materia di cessione in materia di azienda - il primo motivo -, di quelle in materia di vizi e difformità del bene venduto (artt. 1490 e 1497 cod. civ.) - il secondo motivo - di quelle in tema di valutazione delle prove da parte del giudice (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) - entrambi -, per avere il decreto impugnato attribuito un'errata qualificazione giuridica alla fattispecie concreta.

2.1.2 Con il primo motivo, in particolare, controparte censura la decisione del giudice piemontese perché questi avrebbe assunto che i quattro rami d'azienda delle società del polo Bio avevano un'unica azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2555 c.c. e avrebbe conseguentemente errato nel perimetrare un aliud pro alio sull'azienda complessivamente considerata e non sul singolo ramo d'azienda ceduto da IN. ex B..

2.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'errore del Tribunale per non aver verificato che "l'inesistenza del progetto Tunisia", il quale - a dire sempre della ricorrente - avrebbe costituito elemento determinante per la sua offerta, comprometteva e pregiudicava la destinazione all'uso del ramo d'azienda IN.. Si duole inoltre la ricorrente della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere il giudice dell'opposizione dedotto dagli atti e, soprattutto dalla relazione di KPMG, società di consulenza "appositamente incaricata da V.", l'inservibilità e la compromissione della destinazione all'uso del ramo d'azienda IN. a causa della pretesa inesistenza del Progetto Tunisia.

2.1.3 Entrambi le doglianze cercano, tuttavia, di veicolare in questo giudizio di legittimità, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, un nuovo scrutinio della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, e ciò con particolare riferimento alla valutazione dell'idoneità economico-funzionale dell'azienda oggetto di trasferimento alle finalità produttive promesse in vendita dalla parte venditrice, giudizio quest'ultimo che, riguardando apprezzamenti di merito, è invece inibito al giudice di legittimità.

2.1.4 Sul punto non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur retamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Nel caso di specie, la parte ricorrente - solo formalmente dichiarando una presunta difformità tra i principi giurisprudenziali regolanti la materia in esame e le statuizioni del Tribunale - si duole in realtà delle valutazioni di merito compiute dal primo giudice, sulla base dell'apprezzamento delle risultanze probatorie. Censure che rendono dunque inammissibile il mezzo di impugnazione così articolato.

2.1.5. Per tali censure non vi è infatti accesso in sede di legittimità, neanche invocando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Sul punto, è stato infatti chiarito, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021). Invero, la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto - come sopra detto - che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) (Cass. 3 novembre 2020, n. 24395). Nel caso di specie, le censure della ricorrente riguardano una diversa lettura del merito che in questa sede non è consentita, ma a cui la società ricorrente cerca di fornire la veste di un vizio di legittimità.

2.1.6. A ciò va anche aggiunto che le censure articolate dalla ricorrente e sopra ricordate non si confrontano adeguatamente con l'effettiva ratio decidendi su cui poggia il provvedimento impugnato.

Sul punto, va ricordato che è pur vero che il Tribunale aveva spiegato che V. non aveva "acquistato IN. ma l'intero polo Bio del Gruppo Mo.EGh." (cfr. p. 19, decreto impugnato). Più in particolare, è stato chiarito nel decreto impugnato che l'offerta di V. del 21 febbraio 2018 (e così l'atto di cessione del 31 ottobre successivo), dopo aver individuato le attività delle società del polo Bio che sarebbero state oggetto di cessione, avevano specificato "che l'acquisto sarebbe avvenuto in un unico contesto e come parte di una inscindibile operazione". Dunque, i giudici del merito avevano già individuato che l'oggetto della gara consisteva nella "cessione unitaria ed inscindibile al migliore offerente dei rami di azienda delle società" del polo Bio.

2.1.7 Tuttavia, la ricorrente impugna il decreto, considerando esclusivamente l'ipotesi della vendita di un'unica azienda, ma tralascia di riportare la parte successiva del decreto in cui il Tribunale ha affermato espressamente l'insussistenza di un aliud pro alio considerando anche solo il singolo ramo d'azienda ceduto da IN..

Ne consegue che anche la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata considerazione della cessione "disaggregata" - sempre nell'ottica, peraltro, di un nuovo scrutinio fattuale in ordine all'accertamento della sussistenza o meno di un aliud pro alio dell'oggetto della contestata cessione - non si confronta pertanto con l'integralità della motivazione spesa dal Tribunale per rigettare la proposta opposizione e dunque con l'effettiva ratio decidendi sottesa al decreto emesso in prima istanza.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per "violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in tema di errata ed omessa valutazione delle prove da parte del Giudice secondo il suo prudente apprezzamento e nullità del provvedimento impugnato".

3.1. Anche il terzo motivo, per come articolato, è inammissibile.

3.1.1. Sostiene V. che l'impugnata decisione non avrebbe "tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti" e non avrebbe "adeguatamente valutato la stessa, secondo il suo prudente apprezzamento, individuato dal legislatore come canone generale cui il giudice deve informare la sua attività ermeneutica". Più in particolare - sostiene la società ricorrente - che non sarebbe possibile "riscontrare un preciso riferimento alla chiara valenza probatoria attribuibile sia alla Relazione KPMG che alla corrispondenza prodotta dal fallimento IN. (ossia, lo scambio tra V. e Bioethanol Tunisie" da cui si sarebbe evinto che "i rapporti contrattuali" sarebbero stati ""terminated" su iniziativa della stessa ricorrente"). A ciò aggiunge che i fatti di causa avrebbero dimostrato "in modo incontrovertibile come non solo il Progetto Tunisia fosse del tutto inesistente ma come la esistenza dello stesso rappresentasse una circostanza dirimente" che aveva indotto V. all'acquisto del "Ramo di Azienda B".

3.1.2 Le doglianze, questa volta veicolate sotto l'egida applicativa del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentano, dunque, un'asserita nullità del provvedimento impugnato poiché, da un lato, esso non avrebbe fatto menzione della documentazione prodotta dalle parti, in particolare della relazione redatta da KPMG e della corrispondenza intercorsa tra Bioethanol Tunisie e V. e, dall'altro, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato tale documentazione secondo il suo prudente apprezzamento.

Tali deduzioni non possono trovare, tuttavia, spazio in sede di legittimità.

3.1.3. Come già sopra osservato in ordine alla corretta esegesi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità), l'individuazione e la valutazione degli elementi probatori su cui fondare il proprio convincimento rappresentano, invero, il contenuto della cognizione tipica del giudice di merito, scrutinio che tuttavia non può essere sindacato dinanzi alla Corte di cassazione.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull'assunto della correttezza dell'apprezzamento, dell'interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione. Peraltro, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023; Cass., 30 giugno 2020, n. 13053; Cass. 28 dicembre 2020, n. 29639).

Così la richiesta di un nuovo apprezzamento, in questa sede di giudizio di legittimità, della relazione di KPMG, consulente "appositamente incaricata" per quantificare un asserito danno, esula dal perimetro delimitante il contenuto della cognizione di questa Corte, richiedendo tale richiesta una nuova lettura degli atti istruttori il cui sindacato è invece inibito al giudice della legittimità. La società ricorrente, ancora una volta, utilizza strumentalmente un presunto vizio di legittimità per riproporre circostanze di fatto che - nella sua prospettazione - dovrebbero far dedurre l' "assoluta inesistenza del Progetto Tunisia", ma che in realtà richiederebbero un nuovo esame della quaestio facti su circostanze

che, per quanto argomentato dal Tribunale, neanche rivestono rilevanza ai fini del decidere, posto che i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che non sarebbe neanche facile ipotizzare un aliud pro alio, nei termini già prospettati dall'opponente, perché non sarebbe stato spiegato come "la mancanza di un singolo rapporto contrattuale, per quanto potenzialmente redditizio, dovrebbe far perdere la sua funzionalità a un complesso aziendale tanto complesso e articolato quale quello descritto al punto 12, che si rivolge a un mercato mondiale e che, oltre alla progettazione e commercializzazione di impianti di produzione di energia da bio masse e alla vendita di licenze d'uso di tecnologie avanzate, comprende anche un impianto di produzione di energia da analoghe fonti e una centrale elettrica, con funzioni non solo produttive ma anche dimostrative delle potenzialità delle tecnologie in questione" (v. p. 19, decreto impugnato).

3.1.4 A ciò va anche aggiunto che tale ultima specifica ratio decidendi non è stata neanche censurata adeguatamente nel motivo di ricorso qui in esame. Nel ragionamento del Tribunale, infatti, il bene acquistato da V. (sia esso il singolo ramo d'azienda ovvero il complesso unitario delle aziende Bio) non avrebbe perso la sua funzionalità, ma sarebbe restata immutata la sua materialità e la sua idoneità a produrre reddito dalle attività di ricerca e sviluppo connesse alle tecnologie Bio: quanto necessario - secondo i giudici di prima istanza - ma anche sufficiente per escludere nel caso concreto un qualsivoglia aliud pro alio, essendo ogni altro profilo irrilevante.

4. Nel quarto motivo la società ricorrente deduce che, nell'ipotesi in cui non si fossero ritenuti "sussistenti i vizi di cui ai precedenti mezzi n. I, II e III" ritenuti assorbenti, il decreto sarebbe "censurabile per violazione e falsa applicazione degli artt. 163 bis, 182, comma 5 e 161, comma 7, tutti r.d. 16.3.1942 n. 267 ("Legge Fallimentare" o anche "L.F.") per aver ritenuto applicabile alla fattispecie in esame le disposizioni in tema di vendita forzata agli effetti dell'esclusione prevista dall'art. 2922 c.c.".

4.1 Ricorda infatti la ricorrente che il provvedimento impugnato aveva infine respinto la sua opposizione, assumendo che "si è di fronte a una vendita competitiva di natura coattiva soggetta al regime delle vendite fallimentari, ne consegue che il principio di competitività porta con sé tutti i suoi corollari, tra i quali l'applicazione dell'art. 2922 c.c., stabilito proprio a garanzia dei creditori" (v. pag. 12, decreto impugnato).

4.2 Secondo la ricorrente, invece, "la fattispecie astratta prevista da dette norme, pur rettamente individuate e interpretate dal Tribunale, non è idonea a regolarlo (il caso di specie) (cfr. Cass. n. 22084/2020; Cass. n. 21994/2020)". Il Tribunale avrebbe, così, errato nell'assumere il caso in esame sotto le norme di cui agli artt. artt. 163-bis e 182, comma 5, L.Fall. e 2922 cod. civ., qualificando la vendita oggetto di causa come vendita forzata. Secondo la diversa prospettazione della ricorrente, la cessione dei rami di azienda sopra descritti non avrebbe costituito, in alcun modo, una vendita coattiva, in quanto la vendita delle Aziende Bio era stata espressamente autorizzata come atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, L.Fall. a seguito dell'esito negativo della procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall.

Si sarebbe trattato, pertanto, di una vendita di carattere privatistico conclusa a seguito dell'invio dell'offerta vincolante da parte di V. e dell'accettazione da parte delle Società del Gruppo alla quale non si sarebbero potuto applicare le norme della legge fallimentare erroneamente richiamate dal Tribunale di Alessandria.

4.3 Sempre secondo la società ricorrente, nella fattispecie in esame non troverebbe applicazione l'art. 182 L.Fall., che rinvia agli artt. 105 - 108 L.Fall., atteso che detta disciplina si applicherebbe unicamente ed esclusivamente a tutte quelle vendite competitive che si rendono necessarie in qualsiasi fase della procedura concordataria, prima o dopo l'omologa, ad esclusione della fase ante ammissione concordataria che è regolamentata dall'art. 163-bis L.Fall., con la conseguenza che alle procedure competitive ex art. 163-bis L.Fall. non si applicherebbe, con evidenza, la disciplina di cui agli artt. 182 e 105 - 108 L.Fall.

4.4 Ricorda, infatti, la ricorrente che, nel caso in esame, il Tribunale di Alessandria aveva disposto l'apertura di una unica procedura competitiva ex art. 163-bis L.Fall. per la vendita dei rami di azienda delle Società del Gruppo, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 24.9.2018. Atteso che nel termine del 24.9.2018 non era stata presentata alcuna offerta nell'ambito della procedura competitiva sopra indicata, il Tribunale di Alessandria, con provvedimento in data 26.9.2018 aveva dunque autorizzato tutte le società del gruppo ad accettare l'offerta vincolante come atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, L.Fall.. Ne conseguirebbe, nella prospettiva della ricorrente, che V., pertanto, non avrebbe acquistato i rami di azienda sopra indicati nell'ambito della procedura competitiva ex art. 163 bis L.Fall. disposta dal Tribunale.

4.4.1 Le doglianze articolate dalla ricorrente non meritano condivisione.

Va detto in premessa che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto estendibile la disciplina dell'art. 2922 c.c. e, dunque, l'esclusione della garanzia prevista dagli artt. da 1490 a 1497 c.c., relativa ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità del bene venduto, a tutte le ipotesi di trasferimenti per loro natura assimilabili a una vendita coattiva e, in particolare, alle vendite disposte in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare (in questo senso, cfr. Cass. 12 luglio 2016, n. 14165).

Tale conclusione può essere naturalmente estesa anche con riguardo alle vendite cosiddette concordatarie. Ed invero, la norma che regola i trasferimenti realizzati nell'ambito di una procedura concordataria (l'art. 182, comma 5, L.Fall.) fa espresso rinvio alla disciplina in materia di vendite fallimentari, estendendo alle vendite "concordatarie" i c.d. effetti purgativi, contemplati per l'ipotesi di vendite fallimentari dall'art. 108 L.Fall., il quale, come è noto, prevede la cancellazione con decreto del giudice delegato delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sui beni trasferiti. Peraltro, l'art. 182, comma 5, L.Fall., richiama anche l'art. 105, comma 4, L.Fall., che disciplina in realtà gli effetti liberatori dei trasferimenti e delle cessioni di beni nel fallimento, stabilendo che "salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento".

4.4.2. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22 ottobre 2020, n. 23139), pur chiamata a pronunciarsi sulla diversa fattispecie della cancellazione delle ipoteche nel caso di cessione realizzata in esecuzione di un concordato in continuità, ha comunque chiarito, in un obiter dictum, che "un simile disposto normativo deve essere inteso come rinvio alle norme espressamente evocate nella loro complessità e, loro tramite, alle regole di pubblicità, competitività e stima che ne costituiscono la precipua trama. La necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, costituisce quindi il coacervo di principi a cui intende far richiamo la L.Fall., art. 182, comma 5 e la cui applicazione giustifica l'effetto purgativo della vendita procedimentalizzata".

Evidenziando, inoltre, che tale ultima norma è stata introdotta contestualmente all'inserimento "nel panorama normativo concordatario, della L.Fall., art. 163-bis, in tema di offerte concorrenti", questa Corte, nell'arresto da ultimo citato, ha

ulteriormente chiarito che "la disciplina delle offerte concorrenti, con l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto, trova applicazione anche al caso in cui il piano comprenda un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore a titolo oneroso di specifici beni (e ciò pure nell'ipotesi in cui il debitore abbia stipulato un contratto che abbia la finalità del trasferimento non immediato di tali beni)".

4.4.3. Occorre, pertanto, offrire convinta condivisione a quanto affermato dal Tribunale di Alessandria nel decreto qui impugnato, laddove ha chiarito che se pur è vero che l'art. 163-

bis prevede una procedura competitiva ancora più stringente rispetto a quella prevista per le vendite effettuate dopo l'omologa dagli artt. 182, comma 5, e 105 e seguenti L.Fall., risulta altrettanto vero che lo stesso 182, comma 5, L.Fall., con la modifica introdotta contestualmente all'introduzione dell'art. 163-bis, medesima legge, si applica, ora, a tutte le vendite "effettuate dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo". Ne consegue che una formulazione così ampia (e, peraltro, ben diversa da quella che si sarebbe utilizzata se si fosse voluto restringere il campo d'applicazione alle sole vendite successive all'omologazione del concordato) deve ritenersi comprensiva anche delle vendite precedenti all'omologa e disciplinate dall'art. 163-bis, L.Fall.

Con il necessario conseguente corollario che le vendite effettuate ai sensi dell'art. 163bis L.Fall. devono ritenersi disciplinate dalla stessa norma e, per quanto non previsto e in quanto compatibile, dagli 105 e seguenti L.Fall., in quanto richiamati espressamente dall'art. 182, comma quinto, L.Fall., con ciò confermandosi l'assunto preliminare secondo cui nel caso di specie si tratta di vendita coattiva a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze sopra illustrate in premessa in ordine al regime normativo applicabile quanto alla disciplina dei vizi e della evizione. Si tratta, infatti, di vendite, come correttamente ritenuto dal Tribunale piemontese, che si collocano già in una dimensione in cui l'interesse primario da salvaguardare è quello del migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali e che, infatti, vengono eseguite in un regime procedimentalizzato volto alla selezione della migliore offerta di vendita e di cessione dei beni e non lasciate, dunque, alla libera contrattazione delle parti, ma irrigimentate in una procedura che, sebbene non sfociata in una aggiudicazione diretta dopo la competizioni tra le varie offerte concorrenti (qui invero mancanti), ha comunque visto intervenire il trasferimento dei beni (rami di aziende) dalle procedure concordatarie alla società offerente (V.), tramite la conclusione di singoli atti di cessioni d'azienda in favore della predetta società cessionaria, dopo l'espletamento comunque delle procedure competitive. E ciò secondo uno schema espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 163bis L.Fall., norma secondo la quale "la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda".

4.4.4. Tali conclusioni sono state ora autorevolmente avallate anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 7337 del 19/03/2024) che, nella parte argomentativa della sentenza da ultima citata, hanno definitivamente chiarito, sebbene con riferimento alla potestà purgativa delle vendite coattive, il confine tra vendita negoziale e trasferimento coattivo nell'ambito delle procedure concorsuali.

È stato infatti statuito nell'arresto sopra ricordato che "L'art. 108, comma 2, L.Fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 L.Fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, L.Fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita (Cass. Sez. Un., n. 7337/2024, cit. supra). Secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, il risultato al quale tende l'art. 108, comma 2, L.Fall. non sarebbe concepibile al di fuori di una procedura coattiva aperta al mercato e finalizzata al realizzo dell'intero (e anzi del migliore) prezzo di vendita del bene acquisito all'attivo. Ciò sarebbe in certa misura presupposto dalla norma da ultimo citata per essere la stessa riferibile al profilo di necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione dei beni, procedura che dovrebbe sempre muovere da un prezzo di stima e favorire la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati, al fine di

assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori.

4.4.5. Occorre dunque ritenere, nel solco argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che la natura coattiva della vendita e della cessione dei beni (così come il conseguente potere purgativo previsto dall'art. 108, secondo comma, L.Fall.) debba essere rintracciata nel sistema della legge fallimentare in consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107 e, nel caso delle procedure concordatarie, dall'art. 163-bis, L.Fall., proprio perché in esse il curatore ovvero il commissario giudiziale esercitano la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine.

4.4.6. Sul punto qui da ultimo in discussione le Sezioni Unite (v. sempre Cass. Sez. Un., n. 7337/2024, cit. supra) hanno evidenziato che la riforma del diritto concorsuale del 2006-2007 si è mossa - sia per il concordato che per il fallimento - nel solco di un medesimo schema procedimentalizzato. Nel prescrivere, cioè, che alla vendita dei beni oggetto della cessione ai creditori si debbano applicare (sia pure con la clausola della compatibilità) le disposizioni della stessa legge fallimentare, artt. 105 e seg., ivi compreso l'art. 107 in ordine alle modalità attuative, la nuova disciplina ha rafforzato la convinzione "che la liquidazione concordataria sia, proprio come quella fallimentare, disciplinata da rigorose disposizioni sul cui rispetto gli organi della procedura sono chiamati a vigilare" (così testualmente Cass. Sez. U n. 19506-08, così richiamata nell'arresto del 2024). Tali rigorose disposizioni, senza modificare la natura e le caratteristiche essenziali della procedura di concordato, confermerebbero - sempre secondo le condivisibili osservazioni del precedente arresto delle Sezioni Unite da ultimo menzionato - la preesistente assimilabilità tra la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni del debitore (pur con la sua origine negoziale e con le sue ovvie peculiarità) e "il procedimento di vendita coatta di detti beni" sotteso dalla vendita fallimentare propriamente intesa.

4.4.7 La cd. vendita fallimentare, nell'estensione qui chiarita anche con riferimento alle vendite concordatarie, si qualifica come vendita coattiva proprio in ragione della sua natura esecutiva (e procedimentale), poiché "codesta è la vera vendita forzata e non ogni vendita che avviene in ambito fallimentare può esser considerata tale" e perché "la funzione liquidatoria esclude di contro il vincolo negoziale, essendo l'organo fallimentare astretto all'osservanza delle (sole) modalità procedimentali dettate per il legittimo esercizio del potere di realizzazione coattiva" (così espressamente, Cass. Sez. Un., n. 7337/2024, cit. supra).

4.4.8. Nel caso di specie, la cessione dei rami di azienda in favore della cessionaria V. Spa, già offerente nel corso delle procedure concordatarie sopra descritte in premessa, è comunque intervenuta in un ambito procedimentalizzato che ha visto la conclusione del trasferimento tramite i singoli atti di cessione negoziali stipulati con le procedure concorsuali, solo dopo l'esito negativo delle procedure competitive delineate nel regolamento di gara delle offerte concorrenti previste secondo lo schema applicativo di cui all'art. 163-bis L.Fall., con la conseguenza che tali trasferimenti non possono che essere ricondotti nell'alveo delle vendite esecutive coattive, secondo il paradigma delineato dalle Sezioni Unite nel 2024. E con l'ulteriore conseguenza che risulta applicabile al caso di specie anche il disposto normativo di cui all'art. 2922 cod. civ., come anche correttamente ritenuto nel decreto qui impugnato.

4.4.9. Deve dunque ritenersi che la vendita sia "competitiva" e dunque "forzosa" e non già privatistica, anche se non si siano registrate offerte, dopo l'indizione della gara ex art. 163-bis L.Fall. e l'acquirente, tramite il successivo atto negoziale di acquisto, abbia ottenuto la proprietà del bene oggetto di liquidazione, senza aver partecipato ad alcuna gara e senza aver modificato la propria originaria offerta. In tal caso, il Tribunale ha comunque autorizzato, ai sensi dell'art. 161,7 comma, L.Fall., ad accettare l'offerta all'esito di un

procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita, tramite la conclusione dell'atto di trasferimento, si è conclusa, in tale peculiare evenienza, sempre in seguito ad una gara.

4.4.10 Da ultimo va anche segnalato che, nel caso di specie, "anche la *lex specialis* della vendita (...)" era univoca nel senso di ritenere coattivo ed esecutivo (nel senso sopra chiarito) il programmato trasferimento del ramo di azienda (cfr. p. 12, decreto impugnato), in quanto l'applicabilità della disciplina propria delle vendite fallimentari e forzate era stata già espressamente contemplata dal provvedimento del Tribunale di Alessandria che conteneva il bando di asta competitiva ex art. 163-bis L.Fall., in cui si chiariva che "la vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come vendita forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità" (doc. 3 CR), rinunciando, inoltre, l'aggiudicatario "a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla risoluzione del contratto di cessione, esonerando in ogni caso la Procedura, i relativi organi e le proponenti da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto della vendita e da ogni pretesa di terzi sorta a partire dalla Data di Efficacia" (doc. 3 CR).

In relazione all'ultimo motivo di ricorso, deve essere espresso il seguente principio di diritto: "Nel sistema di liquidazione dei beni delineato per il concordato preventivo dall'art. 163-bis L.Fall. tramite il sistema delle cd. offerte concorrenti, deve riconoscersi natura di vendita esecutiva coattiva anche al trasferimento dei beni intervenuto tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161,7 comma, L.Fall., dopo che la procedura competitiva non abbia registrato valide offerte ulteriori ed i beni siano stati pertanto assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, in quanto in tal caso il trasferimento interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita, tramite la conclusione dell'atto di trasferimento, si conclude, in tale peculiare evenienza, sempre in seguito ad una gara".

Dai rilievi in precedenza illustrati consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2025.